



Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo

Settore Rapporti istituzionali convenzionali
Ufficio Servizi in convenzione ad enti

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Via Arenula n. 70
00186 Roma

E.p.c. Corte di Appello di Trieste
U.N.E.P.
Via Foro Ulpiano n. 1
34100 Trieste

Tribunale di Pordenone
U.N.E.P.
Piazza Giustiniano n. 5
33170 Pordenone

Tribunale di Teramo
U.N.E.P.
Largo Madonna delle Grazie
64100 Teramo

***OGGETTO: Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia
per l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari***

Come noto, l'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con la legge n.162 del 10 novembre 2014, ha introdotto al codice di procedura civile l'articolo 492 *bis*, relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Ai sensi del comma 1 della nuova disposizione, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. A tal fine, secondo le disposizioni del successivo comma 2, il presidente del tribunale

o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere; in particolare la norma fa riferimento all'Anagrafe Tributaria, compresa la sezione particolare dell'Archivio dei rapporti finanziari.

In merito occorre, però, rilevare come il medesimo articolo 19, comma 2, lettera a) del citato d.l. n. 132/2014, ha introdotto anche l'articolo 155-*quater* alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, stabilendo che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

Al riguardo, si segnala che recentemente sono pervenute a questa Agenzia, da parte di alcuni uffici giudiziari, delle richieste di abilitazione all'accesso all'Archivio dei Rapporti, le quali tuttavia non sembra possano essere assecondate fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui sopra e delle eventuali modifiche da apportare alla disciplina prevista dalla convenzione in oggetto.

Tanto si rappresenta, anche al fine di un'eventuale informativa che codesto Ministero riterrà opportuno divulgare agli uffici potenzialmente interessati dalla nuova previsione normativa.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

(Giuseppe Telesca)